



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PERMANENTE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 102/2025 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 217/2025 del 29 ottobre 2025

Emanato con decreto rettorale n. 520/2025, prot. n. 91502 del 5 novembre 2025

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento esplicita il ruolo e disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di svolgimento delle sedute e delle attività collegiali della Consulta Permanente per lo Sviluppo del Territorio (di seguito "Consulta") dell'Università degli Studi di Camerino (UNICAM).

Art. 2 - Competenze e ruolo della Consulta

1. La Consulta Permanente per lo Sviluppo del Territorio (di seguito "Consulta") è uno strumento consultivo dell'Università degli Studi di Camerino (UNICAM), istituito per favorire il confronto e la collaborazione tra l'Ateneo, gli enti pubblici territoriali e le fondazioni, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area appenninica di riferimento.
2. I componenti della Consulta aderiscono ad un Protocollo quadriennale, che costituisce il quadro generale di riferimento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta.
3. La Consulta si inserisce nell'ambito delle attività di impatto sociale/ Terza Missione di UNICAM, contribuendo alla valorizzazione della conoscenza e all'innovazione sociale ed economica del territorio e opera per favorire processi partecipativi di co-progettazione multi-localizzata, promuovendo forme di partenariato pubblico-privato, mirate alla partecipazione a bandi che favoriscono investimenti materiali ed immateriali funzionali allo sviluppo locale e a processi di trasferimento d'innovazione e conoscenza.
4. La Consulta svolge inoltre un ruolo di supporto alla governance di UNICAM, formulando proposte e indirizzi strategici per la realizzazione di progetti di interesse comune, in coerenza con le linee programmatiche dell'Ateneo e degli enti aderenti, perseguendo le seguenti finalità:
 - a. Promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico sostenibile del territorio dell'Appenninica di riferimento.
 - b. Coordinare progetti di coerenza territoriale e di area vasta, anche attraverso bandi regionali, nazionali ed europei.
 - c. Favorire il trasferimento di conoscenze e competenze accademiche per risolvere criticità territoriali su istanza dei rappresentanti degli enti aderenti.
 - d. Organizzare iniziative di animazione territoriale (forum, convegni, seminari) e formazione per amministratori e cittadini.
 - e. Rafforzare il dialogo tra UNICAM, enti locali, sovralocali e attori socio-economici.

5. Propone al Rettore il nominativo del Coordinatore, scegliendolo tra una rosa di docenti inclusi nella governance dell'Ateneo (prorettori e delegati).

Art. 3 - Composizione, designazioni dei rappresentanti e durata

1. La Consulta Permanente per lo Sviluppo del Territorio è composta da rappresentanti dei seguenti enti:
 - a. Comuni: Camerino, Castelraimondo, Fabriano, Matelica, San Severino Marche, Tolentino, Valfornace;
 - b. Unioni Montane: Unione Montana Potenza Esino Musone, Unione Montana Marca di Camerino, Unione Montana dei Monti Azzurri;
 - c. Fondazioni: Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Giustiniani Bandini;
 - d. Università degli Studi di Camerino (UNICAM), in qualità di ente capofila e coordinatore.
2. Alla Consulta possono aderire nuovi enti su richiesta motivata e previo parere favorevole espresso all'unanimità dai membri della Consulta. L'adesione è subordinata alla adesione e firma da parte del legale rappresentante dell'Ente del protocollo d'intesa attualmente in vigore fra tutti i componenti di cui al comma precedente.
2. Ciascun ente componente la Consulta designa un proprio rappresentante all'interno della Consulta, nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato formalmente incaricato.

Art. 4 - Obblighi dei componenti:

1. I componenti della Consulta si impegnano a partecipare attivamente alle sedute, nonché alle attività dei gruppi di lavoro eventualmente istituiti, contribuendo in modo concreto all'elaborazione e allo sviluppo delle iniziative condivise.
2. Gli enti componenti la Consulta si impegnano a sottoscrivere un protocollo d'intesa e contribuire al fondo comune annuale, finalizzato al funzionamento e alle attività della Consulta stessa, con una quota pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun anno solare, secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa.
3. L'Università degli Studi di Camerino, in qualità di ente capofila e coordinatore, garantisce la gestione trasparente delle risorse economiche e assicura la puntuale rendicontazione delle spese sostenute, secondo criteri di tracciabilità, efficacia e coerenza con le finalità della Consulta.

Art. 5 - Diritti dei componenti

1. I componenti della Consulta hanno diritto di proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute, mediante comunicazione al coordinatore con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione.
2. È facoltà dei componenti richiedere la convocazione straordinaria della Consulta, qualora la richiesta sia formalmente sottoscritta da almeno un terzo dei membri aventi diritto.

3. Ogni componente ha diritto di accesso ai verbali, ai documenti e agli atti prodotti nell'ambito delle attività della Consulta, nel rispetto dei principi di trasparenza e di condivisione delle informazioni.
4. I componenti partecipano alle deliberazioni della Consulta con diritto di voto, salvo nei casi in cui si verifichi una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto della decisione. In tali casi il componente interessato è tenuto ad astenersi.

Art. 6 - Nomina, funzioni e durata del coordinatore

1. Il Coordinatore della Consulta è nominato secondo quanto previsto all'art.2 comma 5, tra i Prorettori o Delegati del Rettore in carica, inclusi nella governance dell'Ateneo, sulla base delle competenze e dell'attinenza con le finalità della Consulta.
2. Il Coordinatore: convoca e presiede le sedute della Consulta, coordinandone i lavori; rappresenta la Consulta nei rapporti istituzionali e verso terzi; provvede alla redazione dei verbali delle riunioni e cura, anche con il supporto degli uffici competenti, l'organizzazione della segreteria amministrativa e la gestione delle comunicazioni.
3. Il termine del mandato del Coordinatore coincide con quello del Rettore che lo ha nominato.

Art. 7 - Convocazioni e svolgimento delle sedute

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, secondo un calendario definito dal Coordinatore. Sedute straordinarie possono essere convocate su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
2. Le convocazioni sono trasmesse con un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, mediante posta elettronica ordinaria. L'ordine del giorno, predisposto e approvato dal Coordinatore, è trasmesso contestualmente alla convocazione.
3. Le decisioni, le proposte progettuali e le determinazioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. In caso di impedimento alla partecipazione in presenza di uno o più consiglieri, gli stessi possono partecipare alla riunione a distanza, con modalità in tele o videoconferenza, purché risultino identificabili e in grado di intervenire in tempo reale alla discussione, alla votazione e all'approvazione delle decisioni. Nel caso di sedute per la quali sia prevista una votazione a scrutinio segreto, data l'impossibilità di garantire la segretezza del voto dei consiglieri collegati in tele o videoconferenza, gli stessi non potranno esprimersi e risulteranno impossibilitati a votare segretamente.
5. Per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, al fine illustrare e/o fornire chiarimenti in merito, il Coordinatore può invitare esperti esterni e/o persone estranee alla Consulta.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

1. Il Coordinatore può istituire gruppi tematici di lavoro finalizzati a: la progettazione e pianificazione di interventi specifici sul territorio; l'analisi di criticità di carattere locale o



sistemico; l'elaborazione di studi, ricerche e confronti comparativi a supporto delle attività della Consulta.

2. Il Coordinatore può proporre il coinvolgimento di esperti esterni ai lavori della Consulta. Tale coinvolgimento è subordinato all'approvazione preventiva da parte della Consulta medesima.

Art. 9 - Monitoraggio e rendicontazione

1. L'Università degli Studi di Camerino, in qualità di ente capofila, redige annualmente una relazione sulle attività svolte dalla Consulta, comprensiva degli obiettivi perseguiti e dei risultati conseguiti.
2. L'Università di Camerino, insieme ai membri della Consulta, si impegna a organizzare almeno un incontro pubblico annuale sul territorio di riferimento della Consulta stessa. Tale incontro ha lo scopo di restituire alle autorità locali e regionale, nonché ai cittadini, alle associazioni e agli enti pubblici e privati del territorio, un resoconto puntuale e trasparente delle attività svolte durante l'anno, sia in termini di concertazione territoriale che di risultati concreti ottenuti.
3. Al termine di ciascun ciclo quadriennale, è effettuata una valutazione di impatto complessiva, con particolare riferimento ai progetti realizzati nel periodo considerato, alle risorse economiche e strumentali impiegate, e ai benefici generati sul territorio in termini sociali, culturali ed economici.

Art. 10 - Articolo 10 – Modifiche al Regolamento

1. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta, riuniti in seduta deliberativa.
2. Le modifiche approvate devono essere validate dagli organi di governo dell'Università degli Studi di Camerino, ossia il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, prima della loro entrata in vigore.

Art. 11 - Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, alla normativa vigente in materia, e ai Protocolli d'Intesa, che costituiscono il quadro generale di riferimento della Consulta.

=====